



N° PAP-07493-2017

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 04/10/2017 al 18/10/2017

L'incarico della pubblicazione
CLAUDIO LAUDISA

COMUNE DI LECCE

SETTORE: SETTORE 14 PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DSG N° 05046/2017 del 04/10/2017

N° DetSet 00333/2017 del 04/10/2017

Dirigente: MAURIZIO GUIDO

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, sostitutiva dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura nera delle acque industriali rivenienti dallo stabilimento sito a Lecce alla via Lucca civ. 2-4 della ditta AZC S.r.l. - Attività 6 - Obiettivo 1 - Azione 4

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto ING. MAURIZIO GUIDO
in qualità di DIRIGENTE

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 05046/2017, composta da n° 9 fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

LECCE, li 10 OTT. 2017

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
DIRIGENTE U.T.C.
SETTORE URBANISTICO
Ing. Maurizio GUIDO

Premesso che:

- in data 13/06/2013 è entrato in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- l'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. si riporta quanto segue: "i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

a) autorizzazione agli scarichi di cui al [capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);

b) comunicazione preventiva di cui all'[articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'[articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);

d) autorizzazione generale di cui all'[articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);

e) comunicazione o nulla osta di cui all'[articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447](#);

f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'[articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99](#);

g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli [articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).

- l'art. 124 del D. Lgs. N. 152 del 03 Aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" dispone: *"tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzatiomissis.....Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia....."*;
- al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dall'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;
- l'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 dispone che *"Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4"*;
- con istanza acquisita al prot. gen. di questa A.C. in data 08/11/2016 col n. 155722 la sig.ra Antonella ZIZZA, nella sua qualità di Legale Rappresentante della società AZC S.r.l., con sede legale in Lecce alla via Don Luigi Sturzo civ. 22 (PIVA 03847360751) chiedeva, per l'impianto di autolavaggio self – service sito alla via Lucca civ. 2-4, il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13/03/2013 n. 59 per l'autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.lgs. 152/2006;
- il SUAP del Comune di Lecce, con nota prot. 157983 del 10/11/2016 e nota prot. 162211/2016 del 17/11/2016 trasmetteva, ai sensi dell'art. 4, c. 7, del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, alla Provincia ed al Settore Ambiente di questa A.C. ed all'Acquedotto Pugliese S.p.A., la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata dalla sig.ra Antonella ZIZZA;
- con nota prot. n. 5048478 del 04/09/2017 l'Acquedotto Pugliese S.p.A. – Direzione reti e impianti – Struttura Territoriale di Lecce trasmetteva, allo Sportello Unico Attività produttive di questa A.C., il parere definitivo n. 04/2017 per lo scarico in pubblica fognatura nera delle acque industriali rivenienti dallo stabilimento sito in Lecce alla via Lucca 2-4, a nome della ditta AZC S.r.l. con determina prescrizioni vincolanti;
- con nota prot. n. 52497 dell'11/09/2017 la Provincia di Lecce – Servizio Tutela e valorizzazione Ambiente comunicava, allo Sportello Unico Attività produttive di questa A.C., quanto segue: *"con riferimento all'oggetto, vista l'istanza trasmessa con pec acquisite al protocollo provinciale con n. 64625-64626 del 18/11/2016, si rappresenta che il DPR 59/13, non ha apportato modifiche per quanto concerne le Autorità competenti, già individuate dalla normativa nazionale e regionale, ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del decreto sopraindicato. Conseguentemente è il gestore della pubblica fognatura ad esercitare le funzioni inerenti il rilascio delle autorizzazioni allo scarico. Nulla osta pertanto al rilascio dell'AUA da parte di codesto SUAP previa acquisizione, presso AQP S.p.A., dell'autorizzazione/parere per lo scarico delle acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio nella rete di fognatura nera."*;

Tanto ciò premesso e visto:

- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- il Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013;
- il Piano di Tutela delle Acque della regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;
- **Il D.P.R. n. 59/2013 del 13.03.2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. 49801 del 07.11.2013;**
- il D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e la nota della Prefettura di Lecce prot. n. 0023840 del 27/03/2015.

IL DIRIGENTE

Considerato che:

- con provvedimento prot. n. 39851/06 del 08/04/2006 il Settore Ambiente di questa A.C. rilasciava parere preventivo ai fini dello scarico delle acque meteoriche nella rete fognante comunale;
- in data 09/12/2013 è entrato in vigore il Regolamento Regionale per la "*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia*" (attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.);
- l'art. 11 del citato regolamento prevede: "*Fermo restando l'obbligo, ove tecnicamente possibile, di riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento finalizzato alle necessità irrigue, domestiche, industriali ed altri usi consentiti dalla legge, le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, opportunamente trattate secondo quanto stabilito dall'art. 10 del presente Regolamento, nei casi in cui ci sia eccedenza delle stesse acque recuperate per gli usi consentiti, ovvero l'impossibilità di riutilizzo, sono recapitate secondo il seguente ordine preferenziale: a. rete fognaria nera, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari del Soggetto Gestore per scarichi di tipo industriale e previa valutazione della compatibilità qualitativa e quantitativa del sistema fognario / depurativo; b. acque superficiali compresi i corpi idrici artificiali; c. corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali, suolo e strati superficiali del sottosuolo, qualora l'Autorità competente accerti l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, di utilizzare i recapiti precedentemente elencati.*"
- con nota prot. n. 5048478 del 04/09/2017 l'Acquedotto Pugliese S.p.A. – Direzione reti e impianti – Struttura Territoriale di Lecce trasmetteva, allo Sportello Unico Attività produttive di questa A.C., il parere definitivo n. 04/2017 per lo scarico in pubblica fognatura nera delle acque industriali rivenienti dallo stabilimento sito in Lecce alla via Lucca 2-4, a nome della ditta AZC S.r.l. con le seguenti prescrizioni vincolanti:

1. *durante il periodo di efficacia dell'autorizzazione saranno eseguiti accertamenti, senza preavviso, diretti a verificare il rispetto dei valori di cui alla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/2006;*
2. *le acque scaricate dall'attività saranno prelevate tramite il pozzetto di campionamento;*
3. *è fatto assoluto divieto di scarico in fognatura delle sostanze elencate al paragrafo 2.1*

dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/2006;

4. 4. *in presenza di accertate violazioni del Regolamento del S.I.I. o del D.lgs. 152/2006 la presente sarà sospesa o revocata, previa diffida, senza che il richiedente possa pretendere alcun indennizzo in relazione a tale provvedimento;*
 5. 5. *il versamento delle spese occorrenti per rilievi, accertamenti analitici, sopralluoghi ed ulteriori controlli sono a carico del richiedente, in quanto oneri d'istruttoria, ai sensi dell'art. 124 comma 11 del D.lgs. 152/2006 e dell'art. 44 del Regolamento del S.I.I.;*
 6. 6. *l'AQP si riserva, in qualsiasi momento, di comunicare eventuali ulteriori prescrizioni tecniche ai sensi dell'art. 124 comma 10 del D.lgs. 152/2006, ivi compresa l'imposizione di valori limite di emissione più restrittivi di quelli previsti nel Regolamento, ove fosse necessario a salvaguardare il processo depurativo o, comunque, il corpo idrico recettore;*
 7. 7. *la ditta dovrà comunicare immediatamente all'AQP qualunque variazione del ciclo produttivo o delle modalità di trattamento delle acque depurate che sia in grado di influire qualitativamente o quantitativamente sullo scarico e presentare, conseguentemente, nuova istanza;*
 8. 8. *la ditta dovrà informare l'AQP di ogni eventuale situazione di fuori servizio dell'impianto di trattamento delle acque scaricate, comunicando con quali modalità stia procedendo per l'eliminazione immediata del disservizio;*
 9. 9. *la ditta dovrà comunicare l'eventuale trasferimento dell'attività, indicando il nuovo titolare dello scarico, per la richiesta di nuova autorizzazione;*
 10. 10. *il rilascio del parere prevede una spesa di euro 178,95 per oneri di istruttoria e di euro 208,79 per accertamenti analitici e di laboratorio che verranno addebitati in fattura.*
- con nota prot. n. 52497 dell'11/09/2017 la Provincia di Lecce – Servizio Tutela e valorizzazione Ambiente comunicava, allo Sportello Unico Attività produttive di questa A.C., quanto segue: *"con riferimento all'oggetto, vista l'istanza trasmessa con pec acquisite al protocollo provinciale con n. 64625-64626 del 18/11/2016, si rappresenta che il DPR 59/13, non ha apportato modifiche per quanto concerne le Autorità competenti, già individuate dalla normativa nazionale e regionale, ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del decreto sopraindicato. Conseguentemente è il gestore della pubblica fognatura ad esercitare le funzioni inerenti il rilascio delle autorizzazioni allo scarico. Nulla osta pertanto al rilascio dell'AUA da parte di codesto SUAP previa acquisizione, presso AQP S.p.A., dell'autorizzazione/parere per lo scarico delle acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio nella rete di fognatura nera.";*

Ritenuto pertanto che possa darsi luogo al rilascio, a favore della società "AZC S.r.l.", con sede legale in Lecce alla via Don Luigi Sturzo civ. 22 (PIVA 03847360751), nella persona del suo Legale Rappresentante sig.ra Antonella ZIZZA, C. F. ZZZNNL56D57E506N, il provvedimento di AUA ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo scarico in pubblica fognatura nera delle acque industriali rivenienti dallo stabilimento destinato ad autolavaggio self-service sito in Lecce alla via Lucca 2-4;

Verificato:

La regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;

Il rispetto della tempistica prevista dalla legge;

L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;

La conformità a leggi, statuto e regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto,

DETERMINA

1. **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;

1. **di rilasciare**, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale**, ai fini del rilascio, a favore della società "**AZC S.r.l.**" con sede legale in Lecce alla via Don Luigi Sturzo civ. 22 (PIVA 03847360751) e nella persona del suo Legale Rappresentante sig.ra **Antonella ZIZZA**, per lo scarico in pubblica fognatura nera delle acque industriali rivenienti dallo stabilimento destinato ad autolavaggio self –service sito in Lecce alla via Lucca 2-4;

1. 3. **di sottoporre** la società "**AZC S.r.l.**", al rispetto delle condizioni e prescrizioni vincolanti richiamate nel parere definitivo dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. – Direzione reti e impianti – Struttura Territoriale di Lecce n. 04/2017 prot. n. 5048478 del 04/09/2017. La ditta è altresì tenuta a regolarizzare, **entro e non oltre il 31/12/2017**, l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013 "*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia*" (attuazione dell'art. 113 del D.l.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.);

1. **dare atto** che questa Amministrazione Comunale per il tramite dei settori competenti si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, c. 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni della presente autorizzazione prima della sua scadenza se:

- richiesto dalla Provincia di Lecce e/o da altra autorità competente;
 - le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
 - è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
1. **di fare** salve le autorizzazioni, le prescrizioni e le disposizioni contrattuali di competenza di altri Enti e derivanti dalla legislazione vigente;
1. **dare atto** che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.lgs. n. 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;
 2. **dare atto** che la presente Autorizzazione Unica Ambientale **ha durata pari ad anni quindici (15)** dalla data di adozione del presente provvedimento e si intende rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi. La società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza il rinnovo del provvedimento di A. U. A., inviando all'autorità competente, tramite il SUAP del Comune di Lecce, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del c. 2, è consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente qualora le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;
 3. **dare atto** che il presente provvedimento non costituisce titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico – edilizio;
 4. **dare atto** che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso:
 - a) Alla società “AZC S.r.l.”, con sede legale in Lecce via Don Luigi Sturzo civ. 22;
 - b) Al Settore Ambiente di questa Amministrazione Comunale, viale Aldo Moro n. 30/3;
 - c) All'Acquedotto Pugliese S.p.A. – Direzione reti e impianti – Struttura Territoriale di Lecce;
 - d) Alla Provincia di Lecce – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, via Umberto I° n.13;
 - e) Alla ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione - Servizio SISP, viale Don Minzoni n. 08;
 - f) All'Arpa Puglia Dipartimento di Lecce, via Miglietta n. 02;
 - g) Alla Polizia Provinciale, Zona Industriale;

1. **dare atto** che gli estremi del presente atto dovranno essere pubblicati nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
2. **dare atto** che Il presente provvedimento non prevede impegno di spesa;
3. **dare atto** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

